

IL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il D. Lgs. 10 aprile 2006, n°195 entrato in vigore il 14 dicembre 2006, ha introdotto il nuovo Titolo V-bis nel D. Lgs. 626/94, dando completa attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).

IL LIMITE DI ESPOSIZIONE E' ORA DI SOLI 87 dB(A)

Circa un terzo dei lavoratori in Europa è esposto a livelli di rumore potenzialmente pericolosi per almeno un quarto dell'orario di lavoro, e non è a rischio esclusivamente chi lavora nelle industrie pesanti come la cantieristica navale ed edile. Il rumore può rappresentare un problema in molti ambienti di lavoro, dalle fabbriche, alle aziende agricole, dai call center alle sale per concerti. Inoltre, la perdita dell'udito causata dal rumore rappresenta ancora oggi circa un terzo di tutte le malattie professionali.

Il D. Lgs. n. 195/06 ha introdotto numerose novità riguardanti proprio l'esposizione dei lavoratori al rumore, la più importante delle quali è l'introduzione di un valore limite che non può essere superato in nessun caso. Questo livello deve essere inteso non come livello presente nell'ambiente di lavoro ma come quello presente nell'orecchio, tenendo conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione dell'udito (DPI).

Questo, di fatto, impone in tutti gli ambienti di lavoro, una nuova valutazione del rischio, in quanto il soddisfacimento dei limiti fissati dal precedente decreto non garantisce il rispetto dei nuovi limiti di legge.

Di fatto, la valutazione dell'esposizione al rumore diventa parte integrante della valutazione dei rischi così come riportato nel D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

	Livello d'esposizione giornaliera al rumore in dB(A)	Pressione acustica di picco
Valore inferiore di azione	80	112 Pa pari a 135dB(C)
Valore superiore di azione	85	140 Pa pari a 137 dB(C)
Limite d'esposizione	87	200 Pa pari a 140 dB(C)

Per tale adempimento il datore di lavoro deve eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo ed in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite d'esposizione (art. 49/sexies).

La valutazione e misurazione del rumore deve essere programmata ed effettuata con cadenza quadriennale. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la valutazione in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero renderla superata e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne dovessero mostrare la necessità (art. 49-quinquies, comma 7).